



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Ai Rettori delle Università
sedi di Scuole di specializzazione
di area sanitaria

OGGETTO: Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in medicina e Chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo.

Con riferimento alle tipologie di Scuola indicate in oggetto, nelle more della emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e degli standard delle reti formative e delle diverse tipologie di Scuola (art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716), si invitano le S.S.L.L. ad attivare i suddetti Corsi di Studio (Scuole di specializzazione in “*Microbiologia e virologia*”, “*Patologia clinica e biochimica clinica*”, “*Genetica medica*”, “*Farmacologia e Tossicologia clinica*”, “*Scienza dell'alimentazione*”, “*Statistica sanitaria e Biometrica*”), istituiti in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. n. 716/2016, avvalendosi delle strutture formative anche sanitarie già convenzionate con l'Ateneo. Nel procedere alla emanazione dei bandi di concorso per l'A.A. 2015/16, le S.S.L.L. devono comunque tener conto del numero complessivo dei posti definito a livello locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Al riguardo si ricorda, inoltre, che, a seguito della conversione in Legge, in data 26 maggio 2016, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, art. 2-bis (“*Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori*”

Il responsabile del procedimento: maria.zilli@miur.it; tel +39 06 5849 7001



oneri per la finanza pubblica”), i Corsi di Studio indicati in oggetto sono attivati senza la previsione di alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza dei Corsi medesimi.

Si coglie, altresì, l’occasione per rammentare che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.I. n. 716/2016, le università, nell’assicurare la conclusione dei Corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, a coloro che sono già iscritti, devono garantire “la possibilità di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l’ultimo anno di corso”. Si precisa, quindi, che tale possibilità di esercitare l’opzione per il nuovo ordinamento riguarda tutti gli specializzandi iscritti, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, al penultimo anno di corso al momento dell’emanazione del D.I. 16 settembre 2016, n. 716.

Per ogni altra determinazione da assumersi in materia, con riferimento a fattispecie non espressamente disciplinate dalla normativa vigente o in merito alle quali lo scrivente Dicastero non ha provveduto a fornire all’uopo apposite indicazioni nella presente circolare o in altre note di indirizzo, ci si rimette, infine, alle più opportune valutazioni che gli Atenei vorranno assumere nell’esercizio della relativa autonomia universitaria e di ogni altra competenza stabilita per Legge.

Con i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna Zilli